



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Urbino**, in persona del dott. Vito Savino, in funzione di

GIUDICE UNICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 554 del Ruolo Generale degli affari civili
dell'anno , promossa

DA

[...attore...], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Adriano Blasi;
attore;

CONTRO

[...CONVENUTA...] s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv.
Gabriele Chiarini;
convenuto;

avente ad **oggetto**: *actio negatoria servitutis*;

conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del

MOTIVI DELLA DECISIONE

[...attore...], nell'esporre le ragioni dell'azione ex art. 949 c.c. e della correlata pretesa creditoria, ha rappresentato quanto segue: “... *l'odierna convenuta ha realizzato una condotta fognaria sui terreni dell'attore, ha effettuato il taglio di alcune querce insistenti sui terreni della stesso ed ha asportato terreno ghiaioso e terroso dal fondo citato ... ha realizzato un manufatto in c.a. e tubi metallici insistente sulla stessa proprietà ...*”.

[...CONVENUTA...] s.r.l., tempestivamente costituitasi, ha dedotto che lo sconfinamento è avvenuto in buona fede ovvero nel convincimento di collocare il manufatto su una porzione di terreno demaniale ed ha censurato l'altrui quantificazione del danno in quanto eccessiva.



Infine, in via riconvenzionale ha chiesto la costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c., previa determinazione dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c.

La fase istruttoria si è risolta nell'assunzione di prove testimoniali, per lo più volte ad acclarare lo stato dei luoghi anteriormente al posizionamento della condotta, e nello svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio che, oltre a lumeggiare ulteriormente tal ultimo profilo, ha compiuto l'esatta collocazione planimetrica del manufatto, accertato la correlata incidenza sul valore dell'area interessata e verificato la eventuale possibilità di collocare altrove la condotta, tenendo conto dei costi e dell'impatto ambientale.

I testi F.L. e D.F., entrambi amici dell'attore, hanno dichiarato di aver visto che sul terreno di [...attore...] erano stati realizzati degli sbancamenti ma non hanno compiuto alcun riferimento all'asserito abbattimento di querce.

Il teste T.F., responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Frontone, ha dichiarato che l'area ove è stata posta la condotta fognaria era priva di vegetazione.

La presenza delle querce è stata negata anche dal teste B.M., progettista e direttore dei lavori nonché suocero del legale rappresentante della società convenuta.

Il teste, altresì, ha specificato che *“per fare i lavori è stato realizzato un palo su terreno e quindi il terreno asportato è quantificabile in due o tre metri cubi”*.

Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data _____, ha esposto quanto segue:

- *“ in prossimità dell'allaccio finale, la condotta della fognatura, proveniente dalla lottizzazione a monte denominata Cà La Cheggia, e diretta al collettore fognario, attraversa il fosso sottostante su una struttura composta a raggiera orizzontale sorretta da un pilastro in cemento armato, quest'ultimo ricadente sul terreno di proprietà del sig. [...attore...]”*;
- *“ si considera il valore di deprezzamento dell'area in oggetto pari ad euro 1.253,55 ... è vero che la superficie realmente interessata dalle opere è inferiore a 1.400 mq ma è anche vero che la parte di terreno che rimane oltre le opere in oggetto è totalmente compromessa*



- poiché tagliata fuori dall'intera particella per cui a parere dello scrivente va considerata come superficie deprezzata”;*
- *“ visto il profilo naturale del terreno e lo stato ad oggi dei luoghi, sicuramente nel tempo sono state eseguite delle opere di sbancamento, ma non si riesce a determinare se tali opere sono state effettuate prima o dopo la opere di fognatura realizzate dalla ditta [...CONVENUTA...] s.r.l.”;*
 - *“per quanto riguarda invece la posa delle condotte, durante tale lavorazione sono sicuramente stati asportati quantitativi di terreno/terreno ghiaioso per la posa della condotta e ovviamente successivo rinterro, per cui non sono state eseguite opere di sbancamento, bensì di scavo a sezione obbligata per creare la trincea ove mettere in opera la tubazione della fognatura Il quantitativo di materiale che viene ipotizzato di scavo è pari a 16 mc come sopra indicato. Se poi tale materiale è stato usato per il parziale rinterro (cosa che non è possibile dire con certezza), il materiale scavato può essere riutilizzato per circa il 50%, visto che la parte sottostante la tubazione e di rinfaccio per buona regola va effettuata con sabbia fine. Per cui nell'ipotesi di riutilizzo il materiale di scavo si riduce a 8 mc”;*
 - *“ da un'analisi della zona, vista la vasta area di proprietà della ditta [...CONVENUTA...] s.r.l. sovrastante l'allaccio finale del collettore fognario, si evince che vi era una eventuale possibilità alternativa per realizzare il passaggio senza far sì che quest'ultimo ricadesse nella proprietà del sig. [...attore...] ... si stima che i costi per la realizzazione della condotta alternativa siano i seguenti: ... euro 45.000,00. Vista la differenza di quota altimetrica per eseguire l'allaccio al collettore fognario, l'opera alternativa sarebbe stata realizzata per un maggior tratto fuori terra e ad un'altezza rispetto al valore del mare superiore, senza tralasciare il fatto che sarebbe stata maggiormente visibile dal Castello di Frontone, andando così ad aumentare l'impatto ambientale”.*

Le determinazioni del consulente tecnico si configurano come fisiologico sviluppo logico e valutativo delle circostanze fattuali emergenti dagli atti ed acquisite all'esito di sopralluogo; esse,



altresì, appaiono adeguatamente motivate nonché immuni da aporie e tratti di inverosimiglianza, sì da meritare totale adesione.

Ponendo in relazione le dichiarazioni testimoniali con gli elementi conoscitivi apportati dal consulente, emerge come la pretesa risarcitoria incentrata sull'asserito taglio delle querce e sui lamentati sbancamenti sia sprovvista di adeguato sostegno probatorio.

Invero, la circostanza della presenza delle querce non è confermata da alcun elemento istruttorio ed anzi si palesa come assunto del tutto dissonante rispetto allo stato dei luoghi così come emergente dalle fotografie allegate alla relazione (i terreni dell'attore appaiono, per lo meno in *parte qua*, non curati, del tutto incolti ed occupati in sostanza da sterpaglie).

In relazione agli sbancamenti, invece, va osservato che, al di là delle mere asserzioni dell'attore, non vi è la prova, tampoco di adeguata consistenza presuntiva, che essi siano in qualche modo causalmente collegati al posizionamento della condotta fognaria, circostanza necessaria, sempre in un'ottica inferenziale, per poter attribuire il compimento di tale fatto alla società convenuta. Al riguardo, quantunque l'assunto sia ben noto, occorre sottolineare che, giusto il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava in capo all'attore l'onere della prova degli elementi costitutivi del danno, sicchè ogni lacuna conoscitiva in merito è destinata a riverberarsi negativamente a carico del danneggiato.

Di contro, risulta adeguatamente dimostrata, tanto alla luce delle dichiarazioni testimoniali di B.M. quanto alla luce delle valutazioni del consulente d'ufficio, nonché in ragione di un approccio presuntivo, la circostanza della sottrazione di circa 16 mc di terreno, rimosso onde realizzare il manufatto strumentale al posizionamento della tubazione.

L'accertata rimozione, effettuata *invito domino*, si traduce di per sè in un fatto illecito, al riguardo dovendosi sottolineare che costituisce nozione di comune esperienza che il terreno di riporto è un bene commerciabile.

Facendo applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., appare congruo quantificare il danno nella misura di euro 120,00, somma da intendersi già integrata da rivalutazione ed interessi.



Le domande volte alla rimozione dell'opera e al conseguimento del correlato risarcimento del danno devono essere vagliate unitamente alla domanda riconvenzionale, atteso che le due pretese, come evidente, sono del tutto antitetiche.

Al riguardo, occorre osservare che, giusto il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1033, 2037, 1043, 1045 c.c., la costituzione coattiva di scarico, ivi incluso quello di acque luride, esige unicamente che il vicino abbia l'esigenza concreta, effettiva ed attuale di scaricare altrove le acque, sicchè, accertato il presupposto della necessità, il diritto in esame è unicamente subordinato alla circostanza che il passaggio sia il più conveniente nonché il meno pregiudizievole per il fondo servente, salva ovviamente l'obbligazione indennitaria.

In altri e più compiuti termini, *“ la servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici. L'art.1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22990 del 09/10/2013)”*.

Ancora, *“ i presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo , pertanto ,come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico , anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente ,avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta ,per il corso e lo sbocco delle acque*



e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7410 del 14/05/2003).

Declinando tali principi al caso di specie e richiamata la consulenza tecnica d'ufficio, va osservato, da una parte, che [...CONVENUTA...] s.r.l. non aveva valida alternativa, vale a dire parimenti proficua, ove collocare la condotta; da altra, che il posizionamento in quel punto del fondo del vicino, piuttosto che in un altro, non reca alcun pregiudizio ulteriore a [...attore...], che, invero, nulla ha dedotto in merito.

D'altro canto, è sufficiente esaminare le fotografie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio per comprendere che la condotta è stata posizionata in un'area del tutto incolta e priva di specifica destinazione reddituale.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere accolta.

L'affermazione della servitù coattiva comporta il sorgere, in capo a [...CONVENUTA...] s.r.l., dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 1038 c.c., da quantificarsi in euro 1.253,55 così come correttamente riferito dal consulente alla pagina n.7 della relazione del 29.3.2013.

Invero, da tal ultima data ad oggi non si apprezza la sopravvenienza di circostanze idonee ad incidere in difetto o in eccesso, su detta stima.

Residua, tuttavia, un ulteriore profilo di danno anch'esso suscettibile di risarcimento.

Infatti, come correttamente lamentato dalla difesa attrice, la servitù è stata di fatto imposta ed esercitata anteriormente alla pronuncia della presente sentenza e, dunque, anteriormente al legittimo sorgere dello *ius in re aliena*.

E' evidente che se parte convenuta avesse agito legittimamente e se dunque vi fosse stata corrispondenza temporale tra il sorgere della servitù ed il posizionamento della condotta, [...attore...] avrebbe conseguito l'indennità dall'aprile del 2008, data di realizzazione dello scarico, così come emerge anche dalla documentazione prodotta da [...CONVENUTA...] s.r.l.

Vi è pertanto che il danno lamentato da parte attrice si esaurisce nel differimento temporale del pagamento dell'obbligazione indennitaria, pregiudizio quest'ultimo che può essere integralmente



ristorato condannando parte convenuta al pagamento, in favore di [...attore...], degli interessi legali sulla somma di euro 1.253,55, importo che sottintende un debito di valuta (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 8334 del 22/08/1998)”.

Al riguardo, infine, va osservato che la difesa attrice non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza, nel periodo temporale intercorrente dal 2008 ad oggi, di ulteriori profili di pregiudizio derivanti dall’occupazione dell’area, dovendosi invece ribadire che la condotta è stata posizionata in una zona incolta e priva di attuale destinazione reddituale.

La sostanziale reciprocità della soccombenza induce all’integrale compensazione delle spese del giudizio, tanto più che la difesa attrice, oltre ad aver chiesto a titolo di risarcimento dal danno la somma di euro 10.000,00, ha insistito per il rigetto della domanda riconvenzionale anche in sede di comparsa conclusionale.

Anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- condanna [...CONVENUTA...] s.r.l. al pagamento, in favore di [...attore...], della somma di euro 120,00;
- condanna [...CONVENUTA...] s.r.l. al pagamento, in favore di [...attore...], della somma di euro 1.253,55, oltre interessi legali a far data dell’1.4.2008 al pagamento;
- dichiara la sussistenza di servitù coattiva di scarico sul fondo di [...attore...], sito a Frontone e distinto al C.T. di detto Comune al Foglio n. 12, mappale n. 25, limitatamente all’area occupata dall’attuale condotta fognaria, in favore del fondo di [...CONVENUTA...] s.r.l., sito a Frontone e distinto al C.T. di detto Comune al Foglio n. 12, mappali nn. 119 – 892;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale, le spese della consulenza tecnica d’ufficio.



Urbino,

Il Giudice
Vito Savino

